



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.24

21 aprile 2009

DIRETTIVA DEL MINISTRO IN MATERIA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Siamo stati convocati per il 22 c.m. in merito alla direttiva del Ministro dell'Interno che si trascrive.

Successivamente l'Amministrazione dovrà emanare una circolare attuativa.

* * * *

IL MINISTRO DELL'INTERNO

OGGETTO: Art. 72, commi 7 e seguenti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 – Direttiva.

Nel quadro dell'ampia manovra di risanamento strutturale del sistema economico e finanziario avviata dall'Esecutivo, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un pacchetto di misure che puntano ad un sostanziale ammodernamento delle Amministrazioni Pubbliche.

Specifica attenzione è dedicata in tale ottica al riassetto delle Amministrazioni dello Stato per le quali è prevista, in un quadro organico d'interventi finalizzati ad un complessivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, una cospicua contrazione degli apparati e, parallelamente, l'incremento del turn over.

Nella specie, l'articolo 74 della predetta legge n. 133/2008, stabilisce che amministrazioni pubbliche – con l'esclusione delle “strutture del comparto sicurezza... e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” – sono tenute a ridimensionare i propri assetti organizzativi, operando una riduzione degli uffici e delle corrispondenti dotazioni organiche.

A fronte di tale disposizione, l'articolo 72, commi 7 e seguenti della legge n. 133/2008, innovando la previgente disciplina in materia di trattenimenti in servizio del personale dipendente recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, attribuisce alle medesime Amministrazioni un potere discrezionale in ordine all'accoglimento delle istanze di permanenza in servizio per il biennio successivo al raggiungimento del limite di età.

Il comma 9 prevede, inoltre, la facoltà di riconsiderare le istanze già accolte di trattenimento in servizio con decorrenza 1° gennaio – 31 dicembre 2009.

Per le Amministrazioni Pubbliche è, altresì, prevista la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del personale che abbia maturato il solo requisito dell'anzianità di 40 anni, come disciplinata dal successivo comma 11 dell'art. 72, previo preavviso di 6 mesi.

Alla luce di tale quadro di riferimento, e tenuto conto delle modalità applicative stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n. 10/2008, in data 20 ottobre 2008, registrata alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2008, si ritiene, anche a fronte del previsto processo di



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

contrazione degli organici in attuazione del cennato art. 74, di doversi avvalere delle facoltà di cui all'art. 72, commi 9 e 11.

Pertanto, l'Amministrazione, al fine di non pregiudicare i normali livelli di avvicendamento nelle diverse posizioni funzionali ed in coerenza con i principi di riduzione degli ambiti organizzativi di cui al citato d.l. n. 112/2208, come convertito nella legge 131/2008, procederà a riconsiderare, ai sensi del comma 9, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, disponendo il collocamento a riposo con preavviso di sei mesi, del personale che ha compiuto il 65° anno di età e raggiunto, comunque, l'anzianità massima contributiva. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 quinquies, del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, per coloro che non hanno maturato l'anzianità massima contributiva.

Appare, infatti, prioritario coniugare le predette riduzioni degli assetti organizzativi con un adeguato livello di avvicendamento di tale personale attraverso un principio uniforme di applicazione sempre accompagnato da un identico periodo di preavviso prima della risoluzione del rapporto.

Per quanto riguarda il successivo comma 11 del predetto decreto legge n. 112/08, come modificato dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Dipartimento della Funzione Pubblica – con la richiamata circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 – ha precisato che tale disposizione è immediatamente applicabile. Pertanto, questa Amministrazione si avvarrà di tale facoltà di risoluzione del rapporto, garantendo sempre il preavviso di sei mesi, nei confronti di coloro che hanno una anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, e per i quali è stato già disposto il trattenimento in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto legge o per i quali esso è stato disposto con decorrenza nell'anno 2008.

Tali disposizioni troveranno applicazione nei confronti del personale della carriera prefettizia, atteso il peculiare regime giuridico con cui è disciplinato il relativo rapporto di impiego, di natura pubblicistica, non soggetto agli istituti di autonomia privata.

Per i dirigenti contrattualizzati, il cui rapporto, invece, è regolato da strumenti di natura contrattualistica, l'Amministrazione si avvarrà delle facoltà previste dalle predette disposizioni nei termini sopra indicati, rispettando, comunque, le scadenze contrattuali previste e fatto salvo, ove necessario, il preavviso di sei mesi.

Per i restanti dipendenti contrattualizzati, tenuto conto che a fronte delle misure di riduzione previste ed in corso di adozione – in relazione alla quota di risparmio da realizzare ed al riassorbimento delle posizioni soprannumerarie – permane, comunque, una situazione di carenza di personale, verrà dato corso ai trattenimenti in servizio nei limiti del ripianamento organico per ciascuna Area funzionale.

Alla luce di quanto disposto, l'Amministrazione, adotterà i provvedimenti individuali di collocamento a riposo nel rispetto della normativa sopra citata e dei criteri generali determinati con la presente direttiva e attiverà tutte le procedure necessarie per garantire le consentite coperture dei posti vacanti.

Il Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie è incaricato della esecuzione della presente direttiva.

Roma, 31 marzo 2009

F.to IL MINISTRO